

L. 21 dicembre 1978, n. 870 (1).

Approvazione ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976 (2).

1. È approvata la convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 della convenzione stessa.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese

Convenzione relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, desiderosi di migliorare le norme relative al rilascio di estratti plurilingue di alcuni atti di stato civile, soprattutto se destinati ad esser utilizzati all'estero, hanno convenuto le seguenti disposizioni.

Articolo 1

Gli estratti degli atti di stato civile attestanti la nascita, il matrimonio o la morte, nel caso in cui una parte interessata lo domandi o nel caso in cui il loro impiego richiede una traduzione, sono redatti in conformità ai formulari A, B e C annessi alla presente Convenzione. In ogni Stato contraente, tali estratti sono rilasciati solo alle persone che abbiano titolo per ottenere le copie integrali.

Articolo 2

Gli estratti sono formati sulla base delle indicazioni dell'atto originale e delle relative annotazioni agli atti.

Articolo 3

Ogni Stato contraente ha la facoltà di completare i formulari annessi alla presente Convenzione con delle caselle o dei simboli concernenti altre indicazioni o annotazioni dell'atto, a condizione che la formulazione sia stata precedentemente approvata dall'Assemblea Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile.

Ogni Stato contraente ha comunque la facoltà di aggiungere una casella destinata a contenere un numero di identificazione.

Articolo 4

Tutte le iscrizioni da apportare sui formulari sono scritte in caratteri latini tipografici; possono anche essere scritte nei caratteri della lingua che è stata utilizzata per la redazione dell'atto a cui si riferiscono.

Articolo 5

Le date sono scritte in cifre arabe indicanti successivamente sotto i simboli Jo, Mo e An, il giorno, il mese e l'anno. Il giorno e il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese ed i nove primi mesi dell'anno sono indicati a cifre che vanno da 01 a 09.

Il nome di ogni località menzionata in un estratto è seguito dal nome dello Stato in cui tale località è situata ogni volta che questo Stato non sia quello in cui l'estratto è rilasciato. Il numero di identificazione è preceduto dal nome dello Stato che l'ha attribuito.

Per indicare il sesso sono utilizzati esclusivamente i seguenti simboli: M = maschile, F = femminile.

Per indicare il matrimonio, la separazione legale, il divorzio, l'annullamento del matrimonio, il decesso del titolare dell'atto di nascita come anche il decesso del marito o della moglie, sono utilizzati esclusivamente i seguenti simboli: Mar = matrimonio; Sc = separazione legale; Div = divorzio; A = annullamento; D = decesso; Dm = decesso del marito; Df = decesso della moglie. Questi simboli sono seguiti dalla data e dal luogo dell'evento. Il simbolo «Mar» è anche seguito dal cognome e dal nome del congiunto.

Articolo 6

Le formule invariabili sulla pagina frontale di ogni estratto esclusi i simboli previsti dall'articolo 5 per ciò che concerne le date, sono scritte in almeno due lingue, di cui la lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato in cui l'estratto è rilasciato e la lingua francese. Il significato dei simboli deve esservi indicato almeno nella lingua o in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati che, al momento della firma della presente Convenzione, sono membri della Commissione Internazionale di Stato Civile o sono legati dalla Convenzione di Parigi del 27 settembre 1956 relativa al rilascio di alcuni estratti di atti di stato civile destinati all'estero, nonché in lingua inglese.

A tergo di ogni estratto devono figurare:

- un riferimento alla Convenzione, nelle lingue indicate nel secondo capoverso del presente articolo,
- la traduzione invariabile nelle lingue indicate nel secondo capoverso del presente articolo, sempre che tali lingue non siano utilizzate nella pagina frontale,
- un riassunto degli articoli 3, 4, 5 e 7 della Convenzione, almeno nella lingua dell'autorità che rilascia l'estratto.

Ogni Stato che aderisce alla presente Convenzione comunica al Consiglio Federale Svizzero, al momento del deposito dell'atto di adesione, la traduzione delle formule invariabili e del significato dei simboli nella o nelle proprie lingue ufficiali.

Tale traduzione è trasmessa dal Consiglio Federale Svizzero agli Stati contraenti e al Segretario

Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile.

Ogni Stato contraente avrà la facoltà di aggiungere detta traduzione agli estratti che sono rilasciati dalle proprie autorità.

Articolo 7

Se la formulazione dell'atto non permette di riempire una casella o parti di una casella dell'estratto, tale casella o parte di casella è annullata mediante tratti.

Articolo 8

Gli estratti portano la data del loro rilascio e sono muniti della firma e del timbro dell'autorità che li ha rilasciati. Essi hanno lo stesso valore degli estratti rilasciati in conformità alle norme di diritto interno in vigore nello Stato che li ha emanati. Gli estratti sono accertati nel territorio di ciascuno degli Stati legati dalla presente Convenzione senza legalizzazione o formalità equivalente.

Articolo 9

Con riserva degli accordi internazionali relativi al rilascio gratuito delle copie conformi o degli estratti di atti di stato civile, gli estratti rilasciati in conformità alla presente Convenzione non possono dare luogo alla esazione di diritti superiori a quelli degli estratti formati ai sensi della legislazione interna in vigore nello Stato che li ha emanati.

Articolo 10

La presente Convenzione non ostacola l'ottenimento delle copie integrali degli atti di stato civile fornite ai sensi delle norme del diritto interno del paese in cui tali atti sono stati redatti o trascritti.

Articolo 11

Ogni Stato contraente, dal momento della firma della notifica prevista dall'articolo 12 o dell'adesione, potrà dichiarare che si riserva la facoltà di non applicare la presente Convenzione agli estratti degli atti di nascita relativi ai figli adottivi.

Articolo 12

Gli Stati contraente notificheranno al Consiglio Federale Svizzero l'adempimento delle procedure richieste dalla loro Costituzione per l'applicazione della presente Convenzione sul loro territorio. Il Consiglio Federale Svizzero informerà gli Stati Contraenti ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di tutte le notifiche ai sensi del capoverso precedente.

Articolo 13

La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dal trentesimo giorno dalla data del deposito della quinta notifica e da quel momento avrà efficacia tra i cinque Stati che hanno adempito detta formalità.

Per ogni Stato contraente, che adempirà successivamente la formalità prevista all'articolo precedente,

la presente Convenzione avrà efficacia a partire dal trentesimo giorno dalla data di deposito della sua notifica.

Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il Governo depositario che trasmetterà il testo al Segretario delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 14

La Convenzione relativa al rilascio di alcuni estratti di atti di stato civile destinati all'estero, firmata a Parigi il 27 settembre 1956, cessa di essere applicabile per gli Stati tra i quali la presente Convenzione è entrata in vigore.

Articolo 15

La riserva contemplata all'articolo 11 potrà in qualsiasi momento essere totalmente o parzialmente

ritirata. Il ritiro sarà notificato al Consiglio Federale Svizzero.

Il Consiglio Federale Svizzero informerà gli Stati contraenti ed il Segretario Generale della

Commissione Internazionale di Stato Civile di ogni notifica ai sensi del capoverso precedente.

Articolo 16

La presente Convenzione si applica di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano di ogni Stato contraente.

Ogni Stato potrà, al momento della firma, della notifica, dell'adesione o in seguito, dichiarare mediante

una notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero che le disposizioni della

presente Convenzione

saranno applicabili a uno o a più dei suoi territori extra-metropolitani, degli Stati o dei territori di cui

esso assume la responsabilità internazionale.

Il Consiglio Federale Svizzero informerà di quest'ultima notifica tutti gli Stati contraenti ed il Segretario

Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile.

Le disposizioni della presente Convenzione diventeranno applicabili nel o nei territori indicati nella

notifica il sessantesimo giorno a partire dalla data in cui il Consiglio Federale Svizzero avrà ricevuto

detta notifica.

Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni del capoverso 2 del presente

articolo, potrà, in seguito, dichiarare in qualsiasi momento, mediante una notifica indirizzata al Consiglio

Federale Svizzero, che la presente Convenzione cesserà di essere applicabile in uno o in più Stati o

territori indicati nella dichiarazione.

Il Consiglio Federale Svizzero informerà della nuova notifica tutti gli Stati contraenti ed il Segretario

Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile.

La Convenzione cesserà di essere applicabile sul territorio indicato il sessantesimo giorno a partire

dalla data in cui il Consiglio Federale Svizzero avrà ricevuto detta notifica.

Articolo 17

Ogni Stato potrà aderire alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore. L'atto di adesione

sarà depositato presso il Consiglio Federale Svizzero. Quest'ultimo informerà tutti gli Stati contraenti

ed il Segretario Generale della Commissione Internazionale di Stato Civile di tutti i depositi degli atti di

adesione. La Convenzione entrerà in vigore, per lo Stato aderente, il trentesimo giorno dalla data di

deposito dell'atto di adesione.

Articolo 18

La presente Convenzione resterà in vigore senza limiti di tempo. Ogni Stato contraente avrà

comunque la facoltà di denunciarla in qualsiasi momento a mezzo di una notifica scritta indirizzata al

Consiglio Federale Svizzero il quale ne informerà gli altri Stati contraenti ed il Segretario Generale

della Commissione Internazionale di Stato Civile.

Questa facoltà di denuncia non potrà essere esercitata da uno Stato prima della scadenza del termine

di un anno a partire dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore nei suoi confronti.

La denuncia produrrà effetto a partire da un termine di sei mesi dopo la data in cui il Consiglio

Federale Svizzero avrà ricevuto la notifica prevista nel primo capoverso del presente articolo.

IN FEDE DI CHÈ i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a ciò, hanno firmato la presente

Convenzione.

FATTO A Vienna, l'8 settembre 1976, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del

Consiglio Federale Svizzero e di cui una copia conforme autenticata sarà consegnata tramite via

diplomatica ad ogni Stato Contraente ed al Segretario Generale della Commissione Internazionale di

Stato Civile.

Per l'Austria:

SCHWIND

Per il Belgio:

R. HUYBRECHT

Per la Francia:

GUY DELTEL

Per la Grecia:

G. KARAMANOS

Per l'Italia:

S. CATTANI

Per la Jugoslavia:

DRAGUTIN TODORIC

Per il Lussemburgo:

HENRI DELVAUX

Per i Paesi Bassi:

Per quanto concerne il Regno dei Paesi Bassi, i termini «territorio metropolitano» e «territori extra-

metropolitani», usati nel testo della Convenzione, significano, vista la uniformità che esiste dal punto di

vista del diritto pubblico tra i Paesi Bassi e le Antille olandesi, «territorio europeo» e «territori non

europei».

J. VAN RIJN VAN ALKEMADE

Per il Portogallo:

JOAO DE DEUS PINHEIRO FARINHA

Per la Repubblica federale di Germania:

Per la Spagna:

DIEGO ESPIN CANOVAS

Per la Svizzera:

La Confederazione Svizzera dichiara, ai sensi dell'articolo 11, che si riserva la facoltà di non applicare la presente Convenzione agli estratti di atti di nascita relativi ai minori adottati di cui sussista la filiazione d'origine.

ERNST GOTZ

Per la Turchia:

A. TALUY

(Seguono i formulari)

(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 10 gennaio 1979, n. 9.

(2) Della presente convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.